Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale dell'energia UFE
Affari del Consiglio federale e affari parlamentari

Agosto 2022

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Revisione totale dell'ordinanza sugli impianti di accumulazione e modifiche di ordinanze nel settore dell'energia nucleare nonché nel campo d'applicazione della legge sugli impianti elettrici con entrata in vigore all'inizio del 2023

Ordinanze interessate

- **Ordinanza sugli impianti di accumulazione**
- **Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare**
- **Ordinanza sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari**
- **Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari**
- **Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione**
- **Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva**
- **Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione**
- **Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione**

N. riferimento: BFE-011.0-3/28/4

BFE-D-7D643401/156

Indice

1. Introduzione 3
1.1. Situazione di partenza 3
1.2. Svolgimento e destinatari 3
2. Risultati della consultazione 3
2.1. Ordinanza sugli impianti di accumulazione 3
2.2. Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare 4
2.3. Ordinanza sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari 5
2.4. Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari 5
2.5. Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione 6
2.6. Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva 6
2.7. Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione 6
2.8. Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione 6
3. Abbreviazioni 7

1. Introduzione

1.1. Situazione di partenza

In vista di un'entrata in vigore il 1° gennaio 2023, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha predisposto alcune modifiche di diverse ordinanze nel settore dell'energia. Si tratta della revisione totale dell'ordinanza del 17 ottobre 2012 sugli impianti di accumulazione (OImA; RS 721.101.1) e di revisioni parziali delle seguenti ordinanze: ordinanza del 25 marzo 2015 sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN; RS 732.441), ordinanza del 9 giugno 2006 sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari (OEPIN; RS 732.143.1), ordinanza del 9 giugno 2006 concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari (OCGIN; RS 732.143.2), ordinanza del 25 novembre 2015 sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26), ordinanza del 25 novembre 2015 sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (OASAE; RS 734.6), ordinanza del 7 novembre 2001 concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) e ordinanza del DATEC del 30 aprile 2018 sugli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.272.3).

1.2. Svolgimento e destinatari

Il 6 aprile 2022 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, che si è conclusa il 13 luglio 2022. Sono stati invitati a esprimere un parere 268 destinatari. Nel quadro della consultazione sono pervenuti complessivamente 47 pareri.

La documentazione concernente la consultazione e i pareri sono consultabili su www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione – Procedure di consultazione concluse > 2022 > DATEC.

2. Risultati della consultazione

Il presente rapporto riassume i pareri pervenuti, senza alcuna pretesa di esaustività[1].

2.1. Ordinanza sugli impianti di accumulazione

I Cantoni GR, BE, TI, VD, VS, SZ, ZG, FR, NE, BS, SO, ZH, AR, AI, SG e TG, l'USAM e l'USS sostengono in linea di principio le modifiche proposte nel quadro della revisione totale dell'OImA. I Cantoni GE, GL, LU, NW, SH e UR non hanno trasmesso alcuna osservazione in merito al progetto.

Tutti i partecipanti alla consultazione condividono esplicitamente oppure non mettono in discussione l'inserimento nell'ordinanza dell'elemento della sicurezza strutturale.

Il Cantone AG concorda in linea di principio con le modifiche previste, ma propone che, contestualmente all'aumento delle risorse, l'Ufficio federale dell'energia definisca un obbligo di informazione e supporto ai Cantoni se questi dovessero affrontare oneri aggiuntivi a seguito delle modifiche. Questa richiesta è condivisa anche dal Cantone VS. Il Cantone AG chiede altresì di inserire nell'articolo 13, come da rapporto esplicativo, la «sorveglianza potenziata» nonché stabilire dei termini per la procedura di autorizzazione, di definire negli articoli 17, 22 e in altri articoli le modalità di gestione delle spese aggiuntive per i Cantoni e i gestori e infine di inserire nell'articolo 27 capoverso 2 un obbligo di informazione dei Cantoni.

I Cantoni SG, AR e AI propongono di aggiungere nel rapporto esplicativo che i deflussi discontinui nella ritenuta o a valle di cui all'articolo 4 capoverso 2 lettera b si riferiscano esclusivamente a eventi rilevanti per la sicurezza e che ciò non riguardi l'obbligo di risanamento di cui agli articoli 39*a*, 83*a* e

[1] Per la rielaborazione dei progetti posti in consultazione si prende atto dei pareri espressi, li si soppesa e li si valuta secondo l'articolo 8 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061).

83*b* della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) e che di conseguenza non debba essere avviata una corrispondente procedura.

Il Cantone ZH chiede che nell'articolo 5 capoverso 5 si tenga conto delle caratteristiche particolari, oltre che degli impianti di accumulazione per la protezione contro i pericoli naturali, anche di quelle degli impianti che non hanno come scopo la produzione di energia. Inoltre propone di completare gli articoli 13 capoverso 2 e 14 capoverso 1 con istruzioni circa le modalità per la messa in esercizio e di conseguenza la relativa autorizzazione degli impianti di accumulazione in cui il primo invaso non avviene in maniera controllata; quanto meno occorre aggiungere che questo aspetto sia disciplinato dalla rispettiva autorità di vigilanza.

Il Cantone TI propone di integrare nel capitolo 4 la possibilità per l'autorità di vigilanza dell'esecuzione sostitutiva qualora il gestore non dovesse adempiere ai propri obblighi. Inoltre chiede di precisare nell'articolo 27 capoverso 2 che le citate mappe delle superfici inondabili non contengano gli orari e l'entità dell'inondazione.

Il Cantone VS propone di completare la revisione attribuendo ai Cantoni la possibilità di applicare delle tasse per l'attività di vigilanza. Inoltre auspica che nel quadro della revisione siano considerati più attentamente gli aspetti relativi agli impianti di accumulazione per la protezione contro i pericoli naturali, precisamente per quanto riguarda i bacini di ritenuta delle valanghe, i rischi, gli scenari e l'assunzione dei costi nel caso si rendano necessari risanamenti di tali impianti.

Il Cantone OW si aspettava che nel quadro della revisione dell'OImA venisse modificato il trattamento dei bacini di ritenuta di materiale detritico e auspica siano inserite precisazioni in merito nei relativi aiuti all'esecuzione dell'UFE.

L'UDC considera ragionevole l'inserimento e la precisazione nell'ordinanza dell'elemento della sicurezza strutturale, mentre ritiene superflua la definizione dei requisiti di sicurezza contro i rischi derivanti da deflussi discontinui e canalizzazioni per acqua motrice per gli impianti di accumulazione situati su acque di confine, aspetto che chiede pertanto di eliminare dal progetto. L'UDC ritiene che il potenziale di rischio sia molto inferiore e non sia paragonabile alla rottura di un'opera di sbarramento. Inoltre afferma che l'autorità di vigilanza non dispone delle necessarie competenze in questo ambito e che l'aumento dei posti proposto nel rapporto non è giustificato.

L'ASEA sostiene che i potenziali rischi derivanti da deflussi discontinui e canalizzazioni per acqua motrice per gli impianti di accumulazione situati su acque di confine sono nettamente inferiori rispetto a quelli della rottura di un'opera di sbarramento e chiede pertanto lo stralcio dell'articolo 4 capoverso 2 lettere b e c. Inoltre propone in particolare che l'articolo 22 sia limitato agli eventi connessi alla sicurezza degli impianti di accumulazione e che la possibilità di accesso ai sensi dell'articolo 27 capoverso 2 sia limitata ai piani di evacuazione. Infine propone di concedere alle autorità di vigilanza una maggiore flessibilità per quanto riguarda la frequenza minima delle ispezioni di cui all'articolo 31.

Condividono il parere dell'ASEA: l'AES, Kraftwerke Oberhasli AG, l'azienda elettrica della città di Zurigo, BKW Energie AG, le Officine Idroelettriche della Maggia SA e Alpiq Holding AG.

Le Officine Idroelettriche della Maggia SA propongono di trasferire nell'articolo 8 la disposizione di cui all'articolo 5 capoverso 6 concernente la rinuncia ai dispositivi di scarico. Infine chiedono di eliminare dall'articolo 17 l'obbligo di eseguire i controlli delle prove di funzionamento.

2.2. Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare

I Cantoni che hanno trasmesso un parere accolgono esplicitamente la revisione (AR, FR, GR, NE, SZ, TG, ZG) oppure non hanno alcuna osservazione in merito (AI, BE, LU, UR, TI, VS). Alcuni sono del parere che anche la copertura di 1,2 miliardi di euro per i gravi danni nucleari sia insufficiente (BS, GE, VD).

Il PS, l'USS e Greenpeace accolgono con favore la revisione, ma sottolineano che la copertura è troppo bassa. Il problema dell'utilizzo commerciale dell'energia nucleare consiste nel fatto che i danni gravi non sono assicurabili, una criticità che non viene risolta con la revisione.

Il PLR e l'AES condividono la revisione nelle sue linee generali. Per BKW, Alpiq, swissnuclear e Forum nucleare svizzero la revisione è plausibile. L'USAM respinge la revisione. In tutti questi pareri si chiede di sospendere la revisione e rimandarla a un momento successivo. Considerata l'attuale situazione geopolitica, è necessario valutare nuovamente la situazione di partenza. In particolare occorre verificare se l'aumento della copertura privata sia ragionevole per i gestori e se sul mercato mondiale siano presenti sufficienti capacità assicurative. Viene altresì chiesto di indicare in maniera più chiara le conseguenze per le imprese interessate. In particolare si auspicano affermazioni chiare e verificabili circa lo sviluppo delle future capacità assicurative sul mercato internazionale e dei potenziali premi.

L'UDC non condivide che l'ammontare della copertura sia definito in euro, poiché è difficile fare affermazioni circa gli sviluppi di questa valuta e auspica che gli importi nell'ORCN siano stabiliti in franchi svizzeri.

2.3. Ordinanza sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari

I Cantoni FR, NE, BS, BE, SZ, TG e GR, l'USAM, l'USS e Axpo Holding AG condividono le modifiche proposte.

Pur approvando le modifiche previste nelle loro linee generali, swissnuclear sostiene che le migliori conoscenze necessarie alla verifica dell'idoneità siano quelle di cui dispone il medico incaricato dal titolare della licenza di un impianto nucleare, il che in ultima analisi porterebbe a un miglioramento della prassi attuale. Pertanto per una migliore comprensione e applicazione nella prassi, swissnuclear propone che sia un medico incaricato dal titolare della licenza di un impianto nucleare a esaminare ogni anno se il personale di impianti nucleari sia idoneo dal profilo della salute. Sarebbe poi questo stesso medico, sulla base del risultato dell'esame, a valutare anche l'idoneità del personale dal profilo della salute. swissnuclear suggerisce di modificare di conseguenza l'articolo 24 capoversi 2 e 3 OEPIN. L'AES condivide il parere di swissnuclear.

Nel proprio parere il Cantone SH osserva che le modifiche proposte prevedono l'effettuazione degli esami da parte di medici esterni oppure medici aziendali interni anziché da parte della SUVA. In questo modo la verifica dell'idoneità dal profilo della salute del personale del gestore di un impianto nucleare potrebbe in futuro essere effettuata anche da medici non indipendenti. Il Cantone SH chiede di specificare nell'articolo 24 capoverso 2 OEPIN che solo un medico indipendente incaricato dal gestore dell'impianto nucleare possa effettuare gli esami annuali di profilassi medica del lavoro volti ad attestare l'idoneità dal profilo della salute del personale e dei corpi di guardia. A giustificazione di questa richiesta, il Cantone SH afferma essenzialmente che con il progetto di revisione potrebbero effettuare gli esami anche i medici aziendali interni. Al fine di evitare possibili conflitti di interesse e considerate le accresciute esigenze di sicurezza pubblica nel settore degli impianti nucleari, è necessario garantire anche in futuro l'indipendenza dei medici che effettuano gli esami.

2.4. Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari

I Cantoni FR, NE, BS, BE, SZ, TG e GR, l'USAM, l'USS e Axpo Holding AG condividono le modifiche proposte.

Pur approvando le modifiche previste nelle loro linee generali, swissnuclear sostiene che le migliori conoscenze necessarie alla verifica dell'idoneità siano quelle di cui dispone il medico incaricato dal titolare della licenza di un impianto nucleare, il che in ultima analisi migliorerebbe la prassi attuale. Pertanto per una migliore comprensione e applicazione nella prassi, swissnuclear propone che sia un medico incaricato dal titolare della licenza di un impianto nucleare a esaminare ogni anno se i corpi di guardia siano idonei dal profilo della salute. Sarebbe poi questo stesso medico, sulla base del risultato dell'esame, a valutare anche l'idoneità dei membri dei corpi di guardia dal profilo della salute.

swissnuclear suggerisce di modificare di conseguenza l'articolo 17 capoversi 2 e 3 OCGIN. L'AES condivide il parere di swissnuclear.

Nel proprio parere il Cantone SH osserva che le modifiche proposte prevedono l'effettuazione degli esami da parte di medici esterni oppure medici aziendali interni anziché da parte della SUVA. In questo modo la verifica dell'idoneità dal profilo della salute dei corpi di guardia potrebbe in futuro essere effettuata anche da medici non indipendenti. Il Cantone SH chiede di specificare nell'articolo 17 capoverso 2 OCGIN che solo un medico indipendente incaricato dal gestore dell'impianto nucleare possa effettuare gli esami annuali di profilassi medica del lavoro volti ad attestare l'idoneità dal profilo della salute dei membri dei corpi di guardia. A giustificazione di questa richiesta, il Cantone SH afferma essenzialmente che con il progetto di revisione potrebbero effettuare gli esami anche i medici aziendali interni. Al fine di evitare possibili conflitti di interesse e considerate le accresciute esigenze di sicurezza pubblica nel settore degli impianti nucleari, è necessario garantire anche in futuro l'indipendenza dei medici che effettuano gli esami.

2.5. Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione

I Cantoni AR, BS, FR, NE, NW, SZ, TG e ZG nonché la Camera di commercio e dell'industria del Cantone Argovia approvano le modifiche proposte.

2.6. Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

I Cantoni AR, BS, FR, NE, NW, SZ, TG e ZG, l'USAM nonché la Camera di commercio e dell'industria del Cantone Argovia approvano le modifiche proposte.

2.7. Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione

I Cantoni AR, BS, FR, NE, NW, SZ, TG, ZG e VS, l'USAM, l'USS, EIT.swiss ed Electrosuisse nonché la Camera di commercio e dell'industria del Cantone Argovia approvano le modifiche proposte. EIT.swiss ed Electrosuisse chiedono inoltre che sia eliminato il requisito del tempo pieno sia per i responsabili tecnici che per le persone autorizzate a eseguire il controllo di cui all'articolo 10 capoverso 2 OIBT, in modo da lasciare alle aziende maggiore flessibilità e contrastare l'attuale carenza di personale specializzato.

2.8. Ordinanza del DATEC sugli impianti elettrici a bassa tensione

I Cantoni AR, BS, FR, NE, NW, SZ, TG, ZG e VS, l'USAM nonché la Camera di commercio e dell'industria del Cantone Argovia approvano le modifiche proposte.

La COMCO rimanda al proprio parere espresso nel quadro della prima consultazione degli uffici in cui chiedeva l'emanazione di disposizioni volte a garantire la piena indipendenza sotto il profilo funzionale, istituzionale, finanziario e del personale dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (ESTI). Accoglie inoltre con favore lo studio nel frattempo commissionato dall'UFE concernente la governance e il finanziamento dell'ESTI, che potrebbe fungere da base per un'eventuale revisione della legge sugli impianti elettrici.

suissetec è contraria alle modifiche dell'articolo 7 capoversi 2 e 3 e dell'articolo 8 capoverso 2 dell'ordinanza in questione, a meno che i settori principalmente interessati dall'autorizzazione d'installazione limitata (costruzioni in legno, copritetto, involucro edilizio, impianti idraulici, riscaldamento e sanitari) siano rappresentati nella Commissione d'esame con almeno il 50 per cento dei diritti di voto.

3. Abbreviazioni

AES	Associazione delle aziende elettriche svizzere
AG	Cantone di Argovia
AR	Cantone di Appenzello Esterno
ASEA	Associazione svizzera di economia delle acque
BE	Cantone di Berna
BL	Cantone di Basilea Campagna
COMCO	Commissione della concorrenza
DATEC	Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
ESTI	Ispettorato federale degli impianti a corrente forte
GE	Cantone di Ginevra
GR	Cantone dei Grigioni
LIE	Legge sugli impianti elettrici
NE	Cantone di Neuchâtel
NW	Cantone di Nidvaldo
OASAE	Ordinanza sugli apparecchi e i sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
OCGIN	Ordinanza concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari
OEPIN	Ordinanza sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari
OIBT	Ordinanza sugli impianti a bassa tensione
OImA	Ordinanza sugli impianti di accumulazione
OPBT	Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione
ORCN	Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare
SG	Cantone di San Gallo
SH	Cantone di Sciaffusa
SO	Cantone di Soletta
SZ	Cantone di Svitto
TG	Cantone di Turgovia
TI	Canton Ticino
UFE	Ufficio federale dell'energia
USAM	Associazione mantello delle PMI svizzere
USS	Unione sindacale svizzera
VD	Cantone Vaud
VS	Canton Vallese
ZG	Cantone di Zugo
ZH	Cantone di Zurigo